

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex
art 151 c.p.c.**

Per : **d'ANGELIS Natalia** nata a Fondi il 14.9.1983 e ivi res. in Via Genuardo 9 C.F.: DNGNTL83P54D662L rapp.ta e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Tiziana Agostini (GST TZN 58L51H413A) con studio in Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax 0771.567440 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) avvtizianaagostini@puntopec.it dove elegge domicilio digitale.

Contro:

1) M.I. - Ministero dell'Istruzione CF: 80185250588 in persona del Ministro Pro-tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

2) M.I. – UFF. SCOL. REGIONALE PER IL LAZIO- Ambito Territoriale per la Provincia di Latina , CF: 80004180594 in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.

PREMESSO CHE

1) la ricorrente, docente di scuola secondaria di II grado per le classi di concorso A018 (filosofia e scienze umane), A019 (filosofia e storia), e ADSS (sostegno scuola secondaria II grado) e in ragione di ciò è inserita nella Graduatorie per le Supplenze (GPS) di 2^a fascia, valevoli per gli aa.ss. 2022/24, pubblicate in data 1.8.2022 con decreto dell'Ambito Territoriale di Latina prot. N. 7712 (**All. n. 1**);



2) La ricorrente, in forza del punteggio spettante, risulta così collocata nelle GPS: Cl. A018 (filosofia e scienze umane) posto n. 53 con punti 113 (**All. n. 3**); Cl. A019 (filosofia e storia) posto 49 con punti 85 (**All. n. 4**) e ADSS (sostegno scuola secondaria II grado - graduatorie incrociate di II fascia) posto n. 288 con punti 113 (**All. n.5**); in data 14.8.2022 ha inoltrato la modulistica con l'indicazione delle classi di concorso e delle sedi scolastiche prescelte (**All. n. 2**);

3) Con O.M. 112 del 6.5.2022 (**All. n. 6**) il Ministero ha disposto l'aggiornamento della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato, da effettuarsi sulla base delle rinnovate graduatorie provinciali per le supplenze, più esattamente ai sensi dell'art. 12 della richiamata ordinanza le nomine per la stipula di contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GaE), laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia e di punteggio dei candidati;

4) In data 1.9.2022 l'Ambito Territoriale per la Provincia di Latina ha pubblicato le nomine effettuate nel primo turno (**All. n. 7 decreto n. 9680 del 1.9.2022**) e la ricorrente non ha ricevuto incarichi né per la materia né per il sostegno in quanto le sedi disponibili non rientravano tra quelle dalla stessa espresse come preferenze in domanda. Sono seguiti altri due turni di nomina il 12 e 22 settembre e in entrambi la ricorrente, pur risultando numerose disponibilità espresse sia per la materia che per il sostegno, non ha ottenuto alcun incarico ed è stata preferita a candidati collocati in posizione peggiore.

5) Più esattamente il 12 settembre per la cl. A019 sono stati incaricati i candidati collocati al posto 54, con punti 76 e al posto 56



con punti 74. Ricordiamo che in detta graduatoria la ricorrente è collocata nella migliore posizione 49 con punti 85; ugualmente per il sostegno, che peraltro costituisce la prima scelta della ricorrente, con nomine effettuate dalle graduatorie incrociate di II fascia, ben 14 sono i candidati incaricati che hanno punteggio ampiamente inferiore a quello della ricorrente e collocati dopo la posizione 400 **(All. n.8)**;

6) Stessa situazione per le nomine del 22 settembre allorché è stato conferito incarico su cattedra annuale per la cl. A019 al candidato che in graduatoria occupa la posizione 57 con punti 74 e, quindi segue la ricorrente, mentre per il sostegno ben 18 sono i candidati nominati con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente candidati collocati dopo la posizione 700 **(All. n. 9)**.

Si precisa, per la migliore comprensione dei fatti di causa, che il personale specializzato sul sostegno è in numero insufficiente al fabbisogno della popolazione scolastica avente diritto. A tale carenza si provvede mediante la nomina di personale, non specializzato, che viene scelto in ragione del miglior punteggio posseduto nelle graduatorie nelle quali è inserito, "incrociando" le varie graduatorie e secondo l'ordine di priorità delle stesse (GaE, GPS di 1^ fascia, GPS 2^ fascia, elenchi aggiuntivi);

7) Con Nota del Direttore Generale del Ministero, prot. 28597 del 29.7.2022, è stato nuovamente ribadito quanto disposto per gli anni precedenti, ossia che *"la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi*



classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine tempo determinato. (Cfr. all. n. 10). Come del resto ugualmente prevede la stessa ordinanza ministeriale 112/2022, che seppure modificata nel testo precedente, così stabilisce: “*costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza*”.

- 8) La ricorrente, quindi, rinunciataria solo per le sedi non espresse, non ha ottenuto incarichi nel primo turno di nomina, nel quale, come detto, non vi erano disponibilità tra quelle da lei prescelte. Non si giustifica, invece, la mancata attribuzione dell'incarico nei successivi turni di nomina del 12 e 22 settembre ai quali aveva diritto a partecipare risultando disponibilità per le quali aveva espresso preferenza;
- 9) E' accaduto, quindi, che la ricorrente non ha ottenuto incarichi sugli insegnamenti per i quali è inserita nelle GPS, in quanto il sistema non è tornato indietro e ha proceduto a nominare personale con punteggio meno favorevole della ricorrente che, evidentemente, è



stata trattata come rinunciataria anche per le sedi per cui aveva espresso preferenza;

10) Inutili sono stati i numerosi tentativi effettuati dalla ricorrente per ottenere la correzione di quelli che appaiono evidenti errori di sistema

(All. n. 11);

11) Riassumendo: il sistema informatico ha fatto registrare lo stesso errore dello scorso anno, già censurato da unanime giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ossia ha considerato come rinunciatario il personale che nel primo turno di nomina non ha ottenuto incarichi perché i posti e le sedi disponibili non rientravano tra quelle indicate nelle preferenze. Per effetto di ciò è saltato anche il criterio di attribuzione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria e, quindi, in violazione del principio meritocratico, risultando penalizzato personale che vanta miglior punteggio su quello incaricato.

FUMUS BONI JURIS

La normativa che disciplina l'aggiornamento delle OM 112/2022 è, anche per il corrente A.S. gravemente disattesa: l'art. 12, co. 5, che scandisce le fasi di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, espressamente impone che i posti siano conferiti agli aspiranti **nell'ordine delle classi di concorso e sulla base della posizione occupata in graduatoria** e con la ulteriore precisazione contenuta nel comma 10 per cui solo la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni.

Soccorrono, inoltre, le disposizioni contenute nel Regolamento per le



supplenze prot. 28597 del 29.7.2022 (all. n. 10) con il quale è stato ribadito che:

- a) La mancata indicazione di talune sedi è intesa come rinuncia limitatamente alle sedi non espresse, mantenendo il candidato il diritto di partecipare ai successivi turni di nomina per le sedi espresse per le quali non è considerato rinunciatario;
- b) Solo la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di nomina, salvo che la stessa rinuncia non pervenga entro il breve termine fissato dall'ufficio territorialmente competente e, in tal caso, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine;

Il sistema informatico del Ministero, come del resto già rilevato, non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie e di garantire il diritto riconosciuto di partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione di supplenze agli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

Si tratta di macroscopici errori del sistema che andavano sollecitamente corretti ciò che il Ministero non ha fatto malgrado gli univoci segnali provenienti dalla giurisprudenza che lo scorso anno si è occupata della problematica.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di osservare, in un caso in cui la domanda regolarmente inviata era stata completamente cancellata dal sistema che << *le falle del sistema che non hanno consentito la*



conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento>> ¹;

Ed ancora il Tar Puglia, sostiene che “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”²(cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Vale inoltre a pena riportare ampi stralci della decisione del TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019 che, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha così ritenuto: *dirimente si profila in punto di diritto l’argomento*

¹ Tar Lazio sez. Terza Bis S. N. 8312/2016

² .Tar Puglia, Bari, n.896/2016;



secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle garanzie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

Sul fronte del Giudice Ordinario è stato efficacemente evidenziato da questo stesso Tribunale (ord. Rg. 2756/2021 del 27.12.2021) che la procedura di conferimento delle supplenze prevede tre ipotesi di rinuncia: alla procedura, all'incarico e alla sede. La prima è disciplinata dall'art. 12 comma 4 primo periodo OM 112/2022 e si ha in caso di mancata presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura e in tal caso il candidato (che nemmeno è tale) è considerato rinunciatario per l'intera procedura; si ha invece rinuncia all'incarico qualora il candidato assumendo un *contegno attivo* rifiuti l'incarico pure caduto tra le sedi e classi di concorso espresse dallo stesso. In tal caso il candidato sarà considerato rinunciatario ma solo se tale manifestazione di



volontà pervenga entro il termine fissato dall'ufficio territoriale e, ove ciò avvenga, mantiene il diritto a partecipare ai successivi turni di nomina (art. 1 Reg. per le Supplenze all. n. 10.) Infine è stata presa in esame l'ipotesi, che qui ci occupa, della rinuncia alla sede, ossia quella in cui il candito per soggettive ragioni abbia indicato solo un numero limitato di sedi e che, quindi, è considerato rinunciatario solo per le sedi non espresse: *"Costituisce altresì rinuncia limitatamente alle sedi non espresse la mancata indicazione di talune sedi... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso ... per cui non abbia espresso preferenza"*.

Il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti nel primo turno di nomina, a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare i successivi turni di nomina.

Peraltro non possiamo non osservare che, trattandosi di incarichi su cattedre di organico di diritto, fino al 31 agosto, o di fatto, fino al 30 giugno, si tratta di disponibilità già note e che quindi dovevano essere disponibili sin dal primo turno di nomina.

Il rispetto della normativa che disciplina il conferimento delle supplenze avrebbe comportato, già dal turno di nomina del 12 settembre, l'assegnazione di una delle cattedre disponibili sul sostegno, ADSS, che costituisce la prima scelta della ricorrente, presso l'Istituto Pacinotti di Fondi, comune di residenza, posto, che le consentirebbe sia di lavorare che di accudire i due figli in età scolare di 7 e 10 anni e dove ben cinque erano le cattedre disponibili e che sono state attribuite a personale collocato in posizione meno favorevole in graduatoria.



Sussiste, quindi, il *fumus boni juris*.

PERICULUM IN MORA

La ricorrente per il corrente anno scolastico non ha ottenuto incarichi.

Per errore del Ministero e del suo sistema informatico la ricorrente subisce un grave danno economico e alla professionalità ed i cui effetti sono destinati a protrarsi nel tempo in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, aumenterà il distacco tra chi ha reso il servizio, magari illegittimamente e, quindi, ha maturato punteggio e chi no.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, la perdita delle occasioni lavorative sia pure a termine ed è destinato a ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente, già dal turno di nomina del 12. 9.2022 o dai successivi, un incarico a termine sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS), presso l'Ist. Pacinotti di Fondi con individuazione dalle graduatorie incrociate di 2^ fascia delle GPS, o per altra preferenza dalla stessa espressa, misura che consente



di neutralizzare la lesione ai diritti a contenuto patrimoniale e non causati dalla condotta illegittima dell'amministrazione scolastica.

Tutto ciò premesso

RICORRE

Affinchè l'Ill.mo del Lavoro del Tribunale di Latina ai sensi degli art. 669 quater e 700 c.p.c., in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora

VOGLIA

- ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina del 12 settembre 2022 o nei turni successivi, un incarico a termine sul sostegno per la scuola secondaria di II grado (ADSS) con individuazione dalle graduatorie incrociate di 2^a fascia delle GPS e tra i posti disponibili, quelli esistenti presso l'ist. Pacinotti di Fondi per il quale la ricorrente ha espresso preferenza o per altra classe di concorso per cui è inserita nelle GPS di II fascia;
- In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.
- Con vittoria di spese.

Si producono i seguenti documenti:

1. Decreto AT di Latina di pubblicazione delle GPS prot. 7712 del 1.8.2022;
2. Domanda di inserimento nelle GPS;
3. Estratto GPS CL A018
4. Estratto GPS CL A019
5. Estratto GPS incrociata di sostegno ADSS
6. OM 112/2022



7. Decreto pubblicazione del bollettino supplenze del 1.9.2022
8. Decreto pubblicazione del bollettino supplenze del 12.9.2022 e allegato estratto nomine per la classe di concorso A019 e sostegno ADSS;
9. Decreto pubblicazione del bollettino supplenze del 22.9.2022 e allegato estratto nomine per la classe di concorso A019 e sostegno ADSS;
10. Regolamento supplenze prot. 28597 del 29.7.2022
11. Reclamo;
12. Ord. Trib. Latina del 27.12.2021.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e il CU è pari a € 259

Latina 30 settembre 2022

Avv. Tiziana Agostini

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Ill.mo Sig. Giudice

Il ricorso ha ad oggetto il reclutamento di personale docente dalle GPS.

Non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto soggettivo rivendicato comporta la modifica delle posizioni in graduatoria e, pur ritenendo la sottoscritta che nel giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati (cfr. Trib. Paola sent. 634/2014), tuttavia non si ignora che un gran numero di Tribunali in contenziosi simili ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. strumento di notifica largamente usato tanto di Giudici Amministrativi che da quelli Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.



Tanto premesso, si rivolge

ISTANZA

Affinché la SV Ill.ma ove ritenga sussistenti posizioni di controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12;
- 2) Quanto ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Latina , 30 settembre 2022

Avv. Tiziana Agostini

